

**COMITATO BERGAMASCO PER LA
DIFESA DELLA COSTITUZIONE**

I PRINCIPI FONDAMENTALI

UNA COSTITUZIONE “RIGIDA”

INDICE

I PRINCIPI FONDAMENTALI

4-39 Articoli 1 – 12 ; riferimento a artt. 34 e 37

UNA COSTITUZIONE RIGIDA

40-45 Articoli 1, 138, 139

FONTI BIBLIOGRAFICHE

FILIPPO PIZZOLATO – ROCCO ARTIFONI, *L'ABC della Costituzione*, edizioni Aeper per Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione

ALESSANDRO E. BASILICO, *COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Una lettura guidata della Carta Costituzionale*, Fondazione Franceschi onlus

VALERIO ONIDA, *La Costituzione. La legge fondamentale della Repubblica*, il Mulino, Bologna, 2004



**I PRINCIPI FONDAMENTALI:
ARTICOLI 1 - 12**

I CONCETTI CHIAVE

- **uguaglianza**
 - **solidarietà**
 - **libertà**
 - **pluralità**
-

Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul **lavoro**.

La **sovranità** appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei **limiti** della Costituzione.

STRUMENTI

<http://www.raiscuola.rai.it/articoli/costituzione/20359/default.aspx> 1'40''

VIDEO RAISCUOLA

ART. 1

La Costituzione italiana raccoglie i diritti e i doveri di tutti i cittadini e anche l'ordinamento dello Stato (cioè indica come è organizzato lo Stato: per esempio, se è una repubblica con un Presidente o se è una monarchia con un re). La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Il primo articolo della Costituzione italiana dice: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Che cosa significano queste parole? Significano che in Italia non governa un re, ma tutto il popolo, perché il popolo con il voto sceglie chi deve governare nel rispetto delle regole stabilite dalla Costituzione italiana. Nel primo articolo si parla anche del lavoro. Per la Costituzione italiana il lavoro è un diritto e un dovere: questo significa che lo Stato italiano deve impegnarsi a promuovere possibilità di lavoro per tutti, ma significa anche che tutti devono impegnarsi nel lavoro per migliorare l'Italia.

STRUMENTI

<http://www.raiscuola.rai.it/articoli/costituente-e-costituzione-articolo-1-una-repubblica-fondata-sul-lavoro/5367/default.aspx>
8'57''

VIDEO RAISCUOLA

ART. 1. UNA REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO

Il filmato, tratto dal progetto di Rai Educational, *Storia d'Italia multimediale*, del 1997, commenta l'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale.

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Così recita l'articolo 1 di cui questa unità didattica ricostruisce le fasi dell'approvazione.

Nilde Iotti, incaricata, insieme ad una Commissione di 75 membri, della stesura della Costituzione, in un'intervista ricorda che "la preoccupazione maggiore di quel momento era rappresentata dalla possibilità che i lavori della Costituente potessero provocare una lacerazione profonda tra le forze politiche".

Un intervento di Amintore Fanfani, esponente storico del partito della Democrazia Cristiana, a commento dell'approvazione dell'articolo 1, e l'opinione di Leo Valiani, giornalista e politico antifascista, completano l'audiovisivo.

STRUMENTI

<http://www.raiscuola.rai.it/articoli/articolo-1-la-sovranit%C3%A0-del-popolo-costituente-e-costituzione/5339/default.aspx>
5'57"

VIDEO RAISCUOLA

ART. 1. LA SOVRANITA' APPARTIENE AL POPOLO

Il filmato, tratto dal progetto di Rai Educational, *Storia d'Italia multimediale*, del 1997, commenta il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione della Repubblica italiana che attribuisce al popolo la sovranità, da esercitare nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa carta costituzionale.

Oscar Luigi Scalfaro, deputato della Democrazia Cristiana alla Costituente ed ex Presidente della Repubblica, precisa che in Italia la sovranità popolare corrisponde ad un potere indiscutibile che viene esercitato dal popolo non in modo diretto, bensì attraverso la mediazione della rappresentanza parlamentare.

Antonio Giolitti, deputato del Partito Comunista alla Costituente, parla delle difficili prove che è stato necessario superare, nella seconda metà del XX secolo, per rendere "effettivo" il principio della sovranità popolare attraverso i meccanismi costituzionali e nonostante le inevitabili disfunzioni della rappresentanza politica.

Il filmato si conclude con l'intervento del giurista Stefano Rodotà, il quale ritiene fondamentale la ricerca di nuovi equilibri tra le forme della democrazia rappresentativa e gli strumenti di democrazia diretta, come i referendum, equilibri da ricercare sempre guidati dallo "spirito della Costituzione"; il pericolo da evitare, afferma Rodotà, in un'epoca di continua espansione delle possibilità di partecipazione da parte dei cittadini, offerta dal progresso delle tecnologie della comunicazione, è quello che la sovranità popolare diventi uno strumento di manipolazione delle iniziative popolari, anche attraverso un uso "astuto" dei media.

sovranità popolare

suffragio universale

uguaglianza dei cittadini

divisione dei poteri

limitazione del potere

partecipazione dei cittadini

SOLIDARIETÀ

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili** dell'uomo, sia come singolo, sia nelle **formazioni sociali** ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei **doveri inderogabili di solidarietà** politica, economica e sociale.

Commento art. 2

La Costituzione italiana **mette al centro l'uomo e considera la tutela della dignità umana come il valore fondamentale attorno al quale deve essere organizzata la convivenza sociale.**

- elemento di rottura rispetto al passato fascista che, così come ogni regime totalitario, sacrificava l'individuo se ciò risultava utile alla potenza dell'entità superiore, fosse il partito, la razza o lo Stato stesso.

L'idea fondamentale che ispira la Costituzione è che il riconoscimento della dignità dell'uomo debba essere preso sul serio

- **accettazione, senza riserve, della reale condizione umana (fragilità) e impegno alla sua promozione**
-

- diritti **dell'uomo** non possono essere negati dallo Stato (perché **considerati preesistenti allo Stato stesso**) e anzi devono essere protetti, perché consentono a **ciascuno di sviluppare pienamente la propria personalità**.
 - **L'uomo non è un'isola, ma vive insieme agli altri e con questi intesse varie relazioni, dando vita a gruppi o, nel linguaggio costituzionale, "formazioni sociali"** intermedie tra il singolo e lo Stato.
 - Esistono quindi sia diritti delle formazioni sociali (per esempio, la libertà sindacale) sia diritti del singolo al loro interno.
 - **"Repubblica"** è intesa come **comunità di persone** che non solo vivono nello stesso territorio, ma condividono anche un patrimonio comune di storia, cultura e valori.
 - È in quest'ottica che si comprendono i **"doveri inderogabili di solidarietà"** che legano gli italiani: **il benessere di tutti passa attraverso la solidarietà nei confronti di coloro che, in quel momento, sono più in difficoltà**.
-

UGUAGLIANZA

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono **eguali** davanti alla legge, **senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**

È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la **libertà** e la **uguaglianza** dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e **l'effettiva partecipazione** di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Commento art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale: norma volta a evitare che in futuro possano ripresentarsi situazioni simili a quelle vissute nel regime fascista, nel quale furono crudelmente perseguitati gli ebrei e altre minoranze.

- la Costituzione vieta le leggi che fanno distinzioni arbitrarie tra le persone (**principio di uguaglianza formale**).

MA, anche se le persone sono eguali di fronte alla legge, non lo sono nella società (alcune si trovano in condizioni meno favorevoli)

Per questo si chiede a tutti (“Repubblica”) di contribuire a eliminare questi ostacoli, dando anche alle persone meno fortunate un’effettiva libertà di scelta (**principio di uguaglianza sostanziale**).

- Per esempio, tutti devono poter ottenere le cure necessarie alla loro salute o, se ne hanno le capacità, poter studiare all’Università, anche se non possono pagare l’intervento del medico o la retta.
-

Esempio di collegamento fra
l'art. 3 e articoli della
Parte I – DIRITTI E DOVERI DEI
CITTADINI Titolo II – RAPPORTI
ETICO-SOCIALI

**Uguaglianza nel
diritto
all'istruzione: la
scuola e l'art. 34**

Art. 34 La scuola è aperta **a tutti**.
L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende **effettivo questo
diritto** con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso.

Esempio di collegamento fra
l'art. 3 e articoli della
Parte I – DIRITTI E DOVERI DEI
CITTADINI Titolo II – RAPPORTI
ECONOMICI

**Uguaglianza nel
genere: il lavoro
delle donne e
l'art. 37**

Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

STRUMENTI

<http://www.raiscuola.rai.it/articoli/articolo-3-il-principio-di-parit%C3%A0-tra-uomo-e-donna-costituente-e-costituzione/5413/default.aspx> 5'14''

VIDEO RAISCUOLA

ARTICOLO 3: IL PRINCIPIO DI PARITÀ TRA UOMO E DONNA. COSTITUENTE E COSTITUZIONE

Il filmato, tratto dal progetto di Rai Educational *Storia d'Italia multimediale*, del 1997, esamina il principio affermato dall'articolo 3 della Costituzione italiana che riconosce pari diritti e doveri ad uomini e donne. Si tratta di un principio che ha contribuito alla rapida trasformazione della società italiana, dando alle donne, tra l'altro, la possibilità di accedere senza limiti agli uffici pubblici.

I membri della Costituente furono eletti anche grazie al voto femminile esercitato per la prima volta il 2 giugno 1946. In quella circostanza, ventuno dei deputati dell'Assemblea Costituente furono donne.

Nilde Iotti (Reggio Emilia, 1920 – Poli, 1999), deputato che prese parte ai lavori della Costituente, testimonia l'importanza dell'articolo 3 per le donne e la società in generale, soprattutto negli anni del dopoguerra, per quanto molte delle aspettative furono, poi, deluse ed altrettanti impegni disattesi.

STRUMENTI

<http://www.raistoria.rai.it/articoli/donne-e-costituzione-italiana/33605/default.aspx>

2'32''

<http://www.raiscuola.rai.it/articoli/articolo-37-diritto-al-lavoro-per-le-donne-costituente-e-costituzione/3101/default.aspx>

7'49''

VIDEO RAISTORIA E RAISCUOLA

ARTICOLO 37: DIRITTO AL LAVORO PER LE DONNE. COSTITUENTE E COSTITUZIONE

L'articolo 37 della Costituzione italiana si apre con queste parole: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore".

L'articolo 3 e l'articolo 37 sono i protagonisti del primo frammento, che racconta le donne e la Costituzione Italiana: Federici, Merlin, Noce e Iotti. Intervista a Nadia Gallico Spano sulla parità del lavoro.

Nel secondo video Maria Federici e Teresa Mattei, intervistate in questa unità audiovisiva, insieme a Lina Merlin e a tante altre deputate alla Costituzione, ricordano la loro presenza ai lavori dell'Assemblea Costituente e la loro appassionata partecipazione ai faticosi ed epocali dibattiti preparatori, tesi ad assicurare al moderno valore della parità di diritti tra uomo e donna una adeguata espressione nella nostra Carta Costituzionale. Tale determinazione nasceva, nelle donne parlamentari di ogni gruppo politico, dalla volontà di ricostruzione propria dell'Italia del dopoguerra e soprattutto dalla nuova consapevolezza maturata negli anni della guerra quando, con gli uomini al fronte, le donne erano state chiamate a svolgere lavori che prima erano esclusivamente maschili.

LIBERTÀ come diritto / dovere al lavoro

Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il **diritto** al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il **dovere** di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Commento art. 4

La Costituzione ha ben presente lo **stretto legame tra il lavoro**, strumento per guadagnarsi da vivere e mezzo per sviluppare la propria personalità, **e i valori di effettiva libertà e dignità di ogni persona**. Per questo tutela **il lavoro, inteso come ogni attività che contribuisca al progresso della società**.

La politica è chiamata a predisporre misure per consentire a tutti di trovare occupazione e, possibilmente, di svolgere l'attività per la quale ci si sente maggiormente portati.

Lavorare è anche un dovere: la Costituzione esorta ogni persona a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al benessere della comunità.

LIBERTÀ



Libertà nell'uguaglianza:
art. 3 «senza distinzioni...»

Libertà come fine:
art. 3 «rimuovere gli
ostacoli...»

Libertà come responsabilità:
art. 2 «doveri di solidarietà...»

PLURALITÀ

Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile ... adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge...

Commento art. 5

Stato unitario non significa Stato centralizzato, come era quello fascista, in cui tutte le decisioni venivano prese a Roma.

La Costituzione, anzi, afferma due diversi principi:

- il **decentramento**, in base al quale l'amministrazione statale deve prevedere anche organi dislocati sul territorio
 - l'**autonomia**, per cui esistono enti pubblici, diversi dallo Stato, che amministrano parti del Paese, rappresentando le comunità che vi abitano (*Comuni, Province, Regioni*)
-

Commento art. 6

Invece di imporre a tutti di omologarsi alla maggioranza, la Repubblica deve garantire alle minoranze l'uso della loro lingua e il mantenimento del loro stile di vita.

La **tutela delle minoranze linguistiche** (in particolare di lingua francese in Valle d'Aosta, tedesca e ladina in Trentino-Alto Adige a cui si aggiungono i gruppi greci, albanesi e slavi) ha trovato applicazione nelle leggi che istituiscono le **Regioni a Statuto speciale**, dotate di particolare autonomia, e in quelle che consentono l'uso di una lingua diversa dall'italiano e l'istituzione di scuole speciali.

Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale

Commento art. 7

Lo Stato

- da un lato, riconosce alla Chiesa cattolica indipendenza e sovranità (cioè potere di comando) nel suo ambito, che è quello spirituale.
- dall'altro, si riserva piena indipendenza e sovranità nel proprio ambito, che è quello della regolazione della convivenza tra le persone che si trovano in Italia. Non sarebbe ammissibile un potere di veto della Chiesa sulle leggi o sui provvedimenti del governo.

Da questa norma è stato tratto il fondamentale **principio di laicità**: lo Stato, senza essere indifferente rispetto alle religioni, deve garantire a tutte pari libertà.

I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, firmati nel 1929, che comprendono un Trattato (che ha istituito la Città del Vaticano), una Convenzione finanziaria e un Concordato (modificato nel 1984, prevede, tra le altre cose, la validità del matrimonio cattolico per lo Stato italiano e l'insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole).

Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge...

Commento art. 8

Libertà delle confessioni religiose significa innanzitutto possibilità, per i cittadini che professano una certa religione, di farlo pubblicamente, anche costituendo una struttura organizzata e autonoma, nel rispetto dei diritti fondamentali.

Inoltre, in applicazione del principio di eguaglianza, non è possibile né attribuire privilegi né penalizzare una Chiesa rispetto alle altre, nemmeno in considerazione del numero dei suoi fedeli.

Più in generale, lo Stato può regolare i propri rapporti con le varie Chiese solamente sulla base di accordi stretti con esse.

Il processo di attuazione di questa disposizione rimane ancora incompleto: per decenni, mentre la Chiesa cattolica poteva avvalersi del Concordato, le altre confessioni religiose erano prive di disciplina. Solo dopo il 1984 sono state stipulate varie intese con valdesi, avventisti, assemblee di Dio, comunità ebraiche, evangelici e luterani.

Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

STRUMENTI

VIDEO TECHE RAI

Lezione di Salvatore Settis sul tema della Tutela del Paesaggio e del Patrimonio culturale tenuta al Festival del Diritto di Piacenza del 2009.

Lettura dell'articolo 9 della Costituzione italiana; considerazioni sulla relazione di Benedetto Croce al senato per la tutela del paesaggio; rassegna di precedenti giuridici antichi sulla tutela del paesaggio

<http://www.teche.rai.it/2016/06/costituzione-italiana-salvatore-settis-legge-e-commenta-larticolo-ix/> 3'42''

Commento art. 9

La Repubblica viene impegnata ad aiutare, anche con finanziamenti, lo sviluppo della cultura (espressione del talento e della sensibilità umane) e della ricerca scientifica e tecnica (espressione dell'ingegno umano), quali mezzi per contribuire al benessere della società e alla dignità delle persone.

Inoltre, consapevole della bellezza dell'Italia, la Costituzione chiede di valorizzare il paesaggio nazionale, sia ambientale sia storico: è necessario, quindi, promuovere la conoscenza dei beni italiani e garantirne a tutti l'accessibilità.

Infine, l'art. 9 protegge il paesaggio inteso anche come ambiente naturale, dal quale dipendono la qualità della vita e la salute delle persone che ci vivono.

Art. 10 ... Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha **diritto d'asilo** nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Commento art. 10

Con gli art. 10 e 11 la Costituzione guarda al resto del mondo.

Innanzitutto stabilisce che le regole universalmente riconosciute e accettate dagli Stati sono obbligatorie anche per l'Italia.

In seguito, obbliga il Parlamento a regolare con una legge i diritti e doveri degli stranieri che si trovano nel nostro Paese, rispettando i trattati e le convenzioni (tra cui quelle in materia di diritti umani) firmati dall'Italia.

Anche agli stranieri devono essere garantiti i diritti fondamentali, anzi, a coloro che nel proprio Paese ne sono privi (per una dittatura oppure per il riconoscimento formale ma violazioni sistematiche) deve essere data la possibilità di vivere in Italia.

Infine, non è possibile estradare (cioè consegnare) una persona a un Paese che la voglia processare per un reato politico (per esempio per aver scritto libri non graditi al governo).

Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Commento art. 11

La guerra terrificante da cui l'Italia era appena uscita fece sorgere la volontà di evitare che potessero ripetersi orrori simili: da qui deriva il verbo "ripudia", in cui si condensano lo sdegno e il rifiuto per un'aggressione contro altri popoli.

Per realizzare un mondo di pace, la Costituzione esorta a stringere accordi e costituire organizzazioni con altri Paesi (per esempio, l'ONU e l'Unione europea), anche se ciò significa accettare che certe decisioni non siano più prese dall'Italia in totale autonomia, ma debbano essere concordate con altri Stati.

Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Commento art. 12

Il tricolore nacque nel 1797 come bandiera della napoleonica Repubblica Cispadana. I colori non furono scelti a caso: il bianco e il rosso sono i colori dell'antico stemma comunale di Milano e verdi erano le uniformi della guardia civica della città.

Il tricolore fu poi adottato come emblema nazionale dal Regno d'Italia, con l'aggiunta dello stemma dei Savoia, poi rimosso con la proclamazione della Repubblica.



UNA COSTITUZIONE “RIGIDA”

La Costituzione si può cambiare?

Sì e no.

- No, nel senso che ad esempio **“la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” (art. 139)**. Non solo: la Corte Costituzionale ha stabilito che la prima parte della Costituzione, quella sui “principi fondamentali” non può essere sostanzialmente modificata.
 - Ma anche sì: la Costituzione non è stata scritta una volta per sempre e di conseguenza **può essere aggiornata, seguendo però una speciale procedura (art. 138)**.
-

Art. 138: una Costituzione 'rigida'

Art. 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Commento art. 138

La Costituzione non è una legge come le altre, è la legge fondamentale della Repubblica.

Per modificarla o per derogarvi è necessaria una legge speciale, una “legge costituzionale”, approvata a seguito di un procedimento particolare (si parla di “procedimento aggravato”).

Da notare che il referendum è un referendum particolare, diverso da quello previsto dall’art. 75: non si tratta di abrogare una legge già in vigore, ma di confermarne una che ancora non lo è.

Art. 139: una repubblica non revisionabile

- **Art. 139** La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
-

<http://www.teche.rai.it/2015/03/enrico-de-nicola-il-giuramento/> 32''

Commento art. 139

C'è un limite che nemmeno le leggi costituzionali possono oltrepassare: la “forma repubblicana” dello Stato.

L'art. 139 non si limita a impedire il ritorno alla monarchia.

Esso preclude qualunque modifica della Costituzione che abbia l'effetto di stravolgere la Repubblica come essa è disegnata nei suoi **principi fondamentali**:

**unita, democratica, fondata sul lavoro,
rispettosa dei diritti umani,
del principio di eguaglianza,
della laicità, delle minoranze,
aperta nei confronti del resto dell'umanità**
